



COMUNE DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE AFFARI GENERALI E SUAP

ORDINANZA N. 55

DEL 17/09/2024

OGGETTO: Ordinanza di sgombero occupazione suolo pubblico.

Area antistante l'esercizio commerciale condotto dal Sig. XXXXXXXXXX, sito a Trappeto, nella via XXX n° XX.

Al Sig. XXXXXX
Via XXXXX n. XX
Trappeto (PA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SUAP

Premesso che:

- in data 06/09/2024 veniva assunto al protocollo di questo Ente al n. 12899 una nota P.M. prot. 1337 del 05/09/2024, con allegato verbale P.M. n. 34 del 03/09/2024 elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4 del CDS, per occupazione abusiva di suolo pubblico nei confronti del Sig. XXXXXX;
- in detto verbale della Polizia Municipale si rileva che il Sig. XXXXXX in qualità di titolare dell'attività commerciale XXX occupava abusivamente il suolo pubblico antistante l'attività commerciale in oggetto indicata, con sedie tavoli ed elementi ombreggianti la cui autorizzazione annuale risultava scaduta in data 26/07/2024;

Visto il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/12/2021 e successiva modificata con Deliberazione n° 32 del 25/10/2022, con particolare riferimento agli articoli 37-38 e al capo IV "Installazione e gestione di Dehors e chioschi con strutture".

Per tutto quanto sopra enunciato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il quale all'art. 66, comma 2, recita: "*Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento*"; ne risulta che la somma dovuta per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, accertata in data 03/09/2024 con il verbale di accertamento della P.M. in premessa richiamato, ammonta ad €. 2.340,00 (giorni 39 x mq. 5,00 x €. 0,80 = € 1.560,00 + 50% di € 780,00 = € 2.340,00 totali); detta sanzione deve essere versata entro 60 gg. dal ricevimento della presente, avvertendo che il mancato pagamento nei termini comporta la conseguente iscrizione al ruolo coattivo;

Inoltre, considerato che nel verbale PM in premessa richiamato si rileva, altresì, che viene intimata "*...la rimozione delle opere abusive*" e che, agli atti di Ufficio non risulta alcuna comunicazione di avvenuto sgombero dell'area.

ORDINA

- Al Sig. XXXXX nato a XXX il XX e residente a Trappeto nella via XXX n° X, C.F. XXXXXXXX, ai sensi dell'art. 66 comma 5 del Regolamento Unico Comunale di lasciare libero e sgombrare il suolo pubblico antistante l'attività commerciale, sita in via XXX n° X, entro 7 giorni dalla notifica della presente. In difetto l'Amministrazione provvederà allo sgombero coattivo con addebito delle spese alla S.V..

SI AVVERTE

- che questo Ufficio, nel caso di inottemperanza - fermo restando lo sgombero coattivo - applicherà, altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 66 del Regolamento Unico, ulteriore sanzione pecuniaria per occupazione abusiva di suolo pubblico *pari al 30% dell'ammontare del canone omesso oltre gli interessi legali....*, a partire dalla data di ricevimento della presente e fino alla scadenza dei termini imposti per lo sgombero coattivo.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:

- Al Sig. XXXXXXXX nato a XXX il XX e residente a Trappeto in via XXXXX n. X;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Settore Economico Finanziario;

E venga affisso all'Albo Pretorio del Comune di Trappeto per giorni 15.

DA' ATTO

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto al TAR entro 60 giorni dalla notifica della presente o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica della presente.

Trappeto li 17/09/2024

Il Responsabile del Servizio Suap
F.to Geom. Pietro Vitale

Il Responsabile Settore Affari Generali
F.to Dott. Salvatore Romano